



COMUNE DI LIMBADI

(Provincia di Vibo Valentia)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DA PARTE DEI CIRCOLI PRIVATI

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
DELLA DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
N. ____ DEL _____

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art.2 - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per spacci annessi ad associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali

Art. 3 - Contenuto dello statuto o dell'atto costitutivo

Art. 4 - Autorizzazione per spacci annessi ad associazioni e circoli non aderenti ad Enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali

Art. 5 - Rilascio autorizzazione

Art. 6 - Nomina del rappresentante del Presidente

Art. 7 - Nomina del nuovo Presidente o trasferimento di sede

Art. 8 - Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione

Art. 9 - Cessazione

Art. 10 - Requisiti dell'attività di somministrazione

Art. 11 - Caratteristiche dei locali

Art. 12 - Attività consentite

Art. 13 - Modalità di svolgimento delle attività

Art. 14 - Prescrizioni, orari e rapporti con Enti affiliati

Art. 15 - Vigilanza e sanzioni

Art. 16 - Norme finali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande a favore dei rispettivi associati, in spacci annessi ad associazioni e/o circoli:

- aderenti ad enti o organizzazioni nazionali, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, a norma dell'art. 2 del D.P.R. n. 235/01 e di quanto previsto dall'art. 3, 6° comma, lett.e), della L. n. 287/91;
- non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 235/01.

Art. 2 Segnalazione certificata di inizio attività per spacci annessi ad associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali

1. La somministrazione di alimenti e di bevande è intrapresa su **segnalazione certificata di inizio attività** (acronimo SCIA) da parte del Presidente del circolo, (ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/90 e successive modificazioni), così come previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 235/01 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La SCIA, redatta su apposito modulo, deve essere presentata allo sportello Attività Produttive del Comune di Limbadi, dal Presidente del Circolo il quale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/00, dichiara:
 - l'Ente nazionale con finalità assistenziali al quale l'associazione o il circolo aderisce;
 - il tipo di attività di somministrazione;
 - l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione, con allegata planimetria nella quale è evidenziata la delimitazione della zona destinata alla somministrazione;
 - che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'art. 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies, del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) approvato con D.P.R. 22.12.1986 n.917;
 - che il locale, dove è esercitata la somministrazione ha destinazione ad uso commerciale, è conforme alle norme vigenti in materia edilizia, igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 287/91; il possesso delle relative autorizzazioni in materia;
 - di essere in possesso dei **requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia**, dei **requisiti soggettivi morali** (ai sensi degli artt. 11 e 92 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*" e commi 1 e 2 art. 71 D. Lgs. 59/2010) e dei **requisiti soggettivi professionali** (comma 6 art. 71 D. Lgs. 59/2010);
 - il numero massimo di persone, compresi gli addetti, che possono essere contemporaneamente presenti nei locali del circolo;
 - il numero di soci iscritti all'Associazione o al Circolo risultante dal registro di cui al successivo art. 14;
 - che l'attività esercitata non è in contrasto con quanto stabilito dal regolamento di condominio dove ha sede il locale;

- la piena conoscenza ed accettazione di quanto previsto nel presente regolamento.
1. Alla SCIA devono essere allegati i seguenti documenti:
 - copia del documento di identità, in corso di validità, del Presidente del circolo;
 - copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto del circolo;
 - DIA / Autorizzazione Sanitaria locale.
 2. Il Presidente dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute, successivamente alla SCIA, circa la sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e) della L. n. 287/91 e delle condizioni previste dall'art. 111 del T.U.I.R. e dall'art. 2 del D.P.R. n. 235/01. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.
 3. Qualora l'attività di somministrazione non venga esercitata direttamente dal Presidente, ma affidata in gestione a terzi, la SCIA di cui sopra deve contenere :
 - l'indicazione del nominativo del gestore;
 - copia del documento d'identità e la dichiarazione, da parte del gestore, di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia, dei requisiti soggettivi morali (ai sensi degli artt. 11 e 92 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*" e 71 commi 1 e 2 art. 71 D. Lgs. 59/2010) e dei requisiti soggettivi professionali (comma 6 art. 71 D. Lgs. 59/2010);

Art. 3

Contenuto dello statuto o dell'atto costitutivo

1. Nell'atto costitutivo o nello statuto devono essere inserite le seguenti clausole:
 - a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
 - b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
 - c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e il diritto di voto attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
 - d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
 - e) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
 - f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo;
 - g) modalità di rilascio della tessera di socio.

Art. 4

Autorizzazione per spacci annessi ad associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali.

1. La somministrazione di alimenti e di bevande nei circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali resta soggetta al rilascio di autorizzazione al Presidente del circolo, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 287/91 e successive modificazioni.
2. La domanda di autorizzazione in bollo, redatta su apposito modulo, deve essere presentata allo sportello Attività Produttive del Comune di Limbadi, dal Presidente del Circolo il quale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/00, dichiara:
 - il tipo di attività di somministrazione;
 - l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione, con allegata planimetria dei locali, in cui venga evidenziata la delimitazione della zona destinata alla somministrazione;
 - che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli artt. 111 e 111bis del T.U.I.R.;
 - di essere in possesso dei **requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia**, dei **requisiti soggettivi morali** (ai sensi degli artt. 11 e 92 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*" e 71 commi 1 e 2 art. 71 D. Lgs. 59/2010) e dei **requisiti soggettivi professionali** (comma 6 art. 71 D. Lgs. 59/2010);
 - che il locale, dove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme vigenti in materia edilizia, igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 287/91; il possesso delle relative autorizzazioni in materia;
 - il numero massimo di persone, compresi gli addetti, che può essere contemporaneamente presente nei locali del circolo;
 - il numero di soci iscritti all'Associazione o al Circolo risultante dal registro di cui al successivo art. 14;
 - che l'attività esercitata nel Circolo non è in contrasto con quanto stabilito nel regolamento di condominio dove ha sede il locale;
 - la piena conoscenza ed accettazione di quanto previsto nel presente regolamento.
3. Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati i seguenti documenti:
 - copia del documento di identità, in corso di validità, del Presidente del circolo;
 - copia dell'atto costitutivo o dello statuto del circolo;
 - DIA / Autorizzazione Sanitaria locale.
4. Il Presidente dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente a quanto dichiarato nell'istanza, in merito al rispetto delle condizioni previste dagli artt. 111 e 111bis del T.U.I.R. e dall'art. 3 del D.P.R. n. 235/01. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.
5. Qualora l'attività di somministrazione non venga esercitata direttamente dal Presidente, ma affidata in gestione a terzi, la richiesta di autorizzazione di cui sopra deve contenere l'indicazione del nominativo del gestore.

6. Alla richiesta, firmata per accettazione da quest'ultimo, dovrà essere allegata copia del documento d'identità e la dichiarazione, da parte del gestore, di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia, dei requisiti soggettivi morali (ai sensi degli artt. 11 e 92 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*" e 71 commi 1 e 2 art. 71 D. Lgs. 59/2010) e dei requisiti soggettivi professionali (comma 6 art. 71 D. Lgs. 59/2010);
7. L'eventuale affidamento in gestione dell'attività di somministrazione successivo al rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere comunicato al Comune mediante SCIA contenente:
 - i dati del nuovo gestore;
 - la dichiarazione che permangono i requisiti che diedero origine al rilascio dell'autorizzazione;
 - la dichiarazione del nuovo gestore di essere in possesso dei **requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia**, dei **requisiti soggettivi morali** (ai sensi degli artt. 11 e 92 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*" e 71 commi 1 e 2 art. 71 D. Lgs. 59/2010) e dei **requisiti soggettivi professionali** (comma 6 art. 71 D. Lgs. 59/2010).

Art. 5 Rilascio autorizzazione

1. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del presente regolamento, verifica che lo statuto dell'associazione o del circolo in argomento preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale.
2. Il Comune rilascia le autorizzazioni, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge n. 287/91.

Art. 6 Nomina del rappresentante del Presidente

1. Qualora il presidente non possa essere normalmente presente, è tenuto a nominare formalmente, tra i soci del circolo, uno o più rappresentanti incaricati della conduzione concreta dello spaccio.
2. Il provvedimento di nomina, sottoscritto dal rappresentante per accettazione, deve essere trasmesso, entro e non oltre 10 giorni, all'Amministrazione comunale.

Art. 7 Nomina di nuovo Presidente o trasferimento di sede

1. Nel caso di nomina di nuovo Presidente dovrà essere inoltrata, all'Ufficio comunale competente, entro e non oltre 15 gg, apposita comunicazione, corredata da copia del relativo verbale dell'assemblea e da autocertificazione resa ai sensi della normativa antimafia dal Presidente medesimo.

Art. 8
Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione

1. Nel caso di ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione, il Presidente deve darne comunicazione, entro e non oltre 15 gg., al SUAP, dichiarando quanto previsto dall'art. 2, comma 2, o dall'art. 4, comma 2.4, del presente regolamento.

Art. 9
Cessazione

1. Nel caso di cessazione dell'attività di somministrazione, il Presidente del circolo è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale.

Art. 10
Requisiti dell'attività di somministrazione

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza; l'attività di somministrazione, strettamente complementare allo svolgimento delle attività del circolo, non deve risultare preminente rispetto alle finalità assistenziali, ricreative, culturali, sportive o sociali.
2. Il gestore dell'attività deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia, dei requisiti soggettivi morali (ai sensi degli artt. 11 e 92 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*" e 71 commi 1 e 2 art. 71 D. Lgs. 59/2010) e dei requisiti soggettivi professionali (comma 6 art. 71 D. Lgs. 59/2010).

Art. 11
Caratteristiche dei locali

1. I locali in cui è ubicato il circolo devono essere conformi a quanto previsto dal D.M. n. 564/92; quelli destinati alla somministrazione di alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

Art. 12
Attività consentite

1. La SCIA, per le associazioni e/o circoli di cui all'art. 2 del presente Regolamento e l'autorizzazione, per le associazioni e/o circoli di cui all'art. 4 dello stesso, consentono la somministrazione di alimenti e/o bevande a favore dei rispettivi associati e di coloro che siano in possesso della tessera nazionale o locale dello stesso ente affiliante riconosciuto, qualora sussista nello statuto la clausola di reciprocità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 235/2001 con l'art. 111 del T.U.I.R.

2. Nel caso la somministrazione sia rivolta indistintamente a soggetti non iscritti nell'elenco soci e non in possesso della tessera di socio, l'attività sarà considerata esercitata in assenza di autorizzazione e si contesterà la violazione dell'art. 10 commi 1 e 3 della legge n. 287/91 così come modificata dal D.lgs 59/2010.
3. I soci dei circoli sportivi possono usufruire, in occasione di competizioni agonistiche e non, del servizio di somministrazione presso la sede che li ospita.
4. All'interno dei circoli privati aderenti di cui all'art.2 del presente Regolamento, è consentita l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art.110 del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.).
5. la presenza di non soci nel circolo vale a conferire ad esso il carattere di locale aperto al pubblico e pertanto legittimamente l'esercizio di tale attività sarà considerato abusivo e condotto in assenza di autorizzazioni di polizia (Cons. Stato 26/10/1984 n.1336 in *Rass. Cons. Stato* 1985, I, 1020).
6. Il circolo privato dovrà comunque presentare la SCIA ex art.86 T.U.L.P.S. per l'installazione dei giochi, quando questi ultimi siano collocati nello stesso locale ove si somministrano alimenti e bevande (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Circolare N.559/C.19144.12000.A(1) Roma, 30 aprile 1996).
7. Il circolo privato in cui sono installati apparecchi conformi alle specifiche di cui al comma quinto dell'art.110 T.U.L.P.S., abbisogna del solo nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria: le modalità di richiesta di tale nulla osta sono state rese note attraverso la circolare 16/E dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Normativa e Contenzioso- del 12 febbraio 2001, la quale ha chiarito nel paragrafo 3.1 che *La richiesta può essere avanzata dal distributore, dal gestore o dall'esercente che abbia la disponibilità dell'apparecchio.*
8. Per quanto attiene le attività di pubblico spettacolo o di trattenimento (ex artt.68 e 69 T.U.L.P.S.) si rinvia alle specifiche discipline di settore.

Art. 13 **Modalità di svolgimento delle attività**

1. Ai circoli di cui al presente Regolamento non è consentito:
 - a) permettere l'accesso nei locali di somministrazione a chi non abbia la qualità di socio;
 - b) effettuare la pubblicità di spettacoli o trattenimenti vari o dell'attività di somministrazione con qualunque mezzo, senza la specificazione che l'ingresso è ammesso esclusivamente a coloro i quali risultino preventivamente associati al circolo.
2. I circoli stessi sono tenuti a:
 - a) esporre all'esterno dei locali un cartello contenente la dicitura che l'accesso è riservato ai soli soci;
 - b) verificare, all'ingresso dei locali, che le persone che vi accedono siano in possesso della tessera associativa o che, comunque, abbiano la regolare qualifica di socio.

Art. 14
Prescrizioni, orari e rapporti con Enti affiliati

1. Nella zona destinata alla somministrazione deve essere esposta, in luogo visibile, la SCIA, redatta secondo le modalità del presente Regolamento, o l'autorizzazione, di cui all'art. 4 dello stesso regolamento, ed il listino dei prezzi.
2. All'interno del circolo dovrà essere tenuto a disposizione, per eventuali controlli da parte delle autorità competenti, apposito registro riportante l'elenco aggiornato dei soci.
3. Qualora, in relazione alle attività svolte all'interno del circolo, si accertino violazioni al regolamento di polizia urbana e, in particolare, si determinino situazioni ripetute di turbativa della sicurezza urbana e della quiete pubblica, l'Amministrazione, in relazione alla gravità dei fatti, procederà ad applicare le sanzioni previste dalla legislazione vigente e dal successivo art. 16.
4. I circoli non sono vincolati agli orari stabiliti per i pubblici esercizi, né all'obbligo della chiusura settimanale, ma l'attività interna di somministrazione dovrà rispettare le seguenti norme:
 - a) la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche ai soci dovrà cessare **dalle ore 24.00 alle ore 06.00** (comma 2-bis e 3 dell'art. 6 L.160/07 così come modificato dalla legge 120/2010);
 - b) la somministrazione di alcolici e superalcolici dovrà cessare **dalle ore 03.00 alle 06:00** per tutti i circoli autorizzati (comma 2 e 3 dell'art. 6 L.160/07 così come modificato dalla legge 120/2010);
 - c) gli esercizi che proseguono l'attività di somministrazione **oltre le ore 24.00 e fino alle ore 03:00** devono mettere a disposizione presso un'uscita del medesimo locale un apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico, nonché provvedere all'esposizione delle apposite tabelle indicative dei sintomi di concentrazione alcolemica e della quantità, espressa in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico (comma 2-quater e 3 dell'art. 6 L.160/07 così come modificato dalla legge 120/2010);
 - d) nei circoli in cui sono installati apparecchi e congegni da trattenimento per il giuoco lecito di cui all'art.110 del T.U.L.P.S., l'attività di giuoco dovrà cessare **entro le ore 24:00** nel periodo invernale e **entro le ore 01:00** dal 01 luglio al 30 settembre.
5. Ciascun Ente dovrà trasmettere al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco aggiornato dei circoli affiliati. Il Comune trasmetterà agli Enti a carattere nazionale gli eventuali provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti degli affiliati.

Art. 16
Vigilanza e sanzioni

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, il personale ASL e tutti gli organi di Polizia cui siano attribuiti poteri di

accertamento, possono accedere, in qualunque momento, nei locali in cui si svolgono le attività di somministrazione.

2. Alla violazione degli obblighi stabiliti dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 235/01, salvo quanto previsto da specifiche norme, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 comma 1 della legge n. 287/91 così come modificata dal D.lgs 59/2010 (da € 2.500,00 ad € 15.000,00 – **P.M.R. €5.000,00** – Autorità competente Sindaco o funzionario delegato);
3. Nel caso la somministrazione sia rivolta al pubblico non iscritto nell'elenco soci e non in possesso della tessere di socio, si contesterà la violazione dell'art. 10 commi 1 e 3 della legge n. 287/91 così come modificata dal D.lgs 59/2010 (da € 2.500,00 ad € 15.000,00 – **P.M.R. €5.000,00** – Autorità competente Sindaco o funzionario delegato);
4. In caso di mancata esposizione dell'elenco dei prezzi si applicherà la sanzione da € 25,00 a € 500,00 (art.7 bis D.Lgs 267/2000) – **P.M.R. € 50,00** – Autorità competente Sindaco o funzionario delegato;
5. In caso di violazione dell'art.14 comma 4 lett.d si applicherà la sanzione da € 25,00 a € 500,00 (art.7 bis D.Lgs 267/2000) – **P.M.R. € 50,00** – Autorità competente Sindaco o funzionario delegato;
6. Per le violazioni dell'art.12 commi 5 e 6 si contesterà l'art.86 comma 3 e 17 bis comma 1 R.D. 773/1931 T.U.L.P.S. – da € 516,00 ad € 3.098,00 – **P.M.R. € 1.032,00** (ordinanza cessazione attività ex art.17 ter T.U.L.P.S.);
7. Per le rimanenti violazioni indicate nell'art.14 comma 4 si contesterà:
 - **lett.a):** violazione comma 2-bis e 3 dell'art. 6 L.160/07 così come modificato dalla legge 120/2010 sanzione **P.M.R. €6.666,67** (da € 5.000,00 ad € 20.000,00) – autorità competente Prefetto;
 - **lett.b):** violazione comma 2 e 3 dell'art. 6 L.160/07 così come modificato dalla legge 120/2010 sanzione **P.M.R. € 6.666,67** (da € 5.000,00 ad € 20.000,00) – autorità competente Prefetto;
 - **lett.c):** violazione comma 2-quater e 3 dell'art. 6 L.160/07 così come modificato dalla legge 120/2010 sanzione **P.M.R. € 400,00** (da € 300,00 ad € 1.200,00) – autorità competente Prefetto;
8. Il dirigente competente ordinerà la cessazione delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 235/01 svolte in assenza di SCIA o di autorizzazione nonché degli altri requisiti previsti dalla Legge.
9. Per le violazioni di cui gli artt. 17bis e 221 bis del vigente T.U.L.P.S., verrà applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.
10. Nei casi di reiterazione degli illeciti riscontrati dalle Forze di Polizia e quindi di abuso del titolo autorizzativo si potrà procedere, ai sensi dell'art.10 del R.D. 18 giugno 1931 n.773 (T.U.L.P.S.), alla sospensione e/o alla revoca del titolo stesso.
11. Quando la violazione si riferisce ad illegittima attività di pubblico esercizio, la sospensione

minima applicabile è pari a dieci giorni; essa viene raddoppiata in caso di recidività.

12. Per l'inosservanza alle disposizioni del presente regolamento – diverse da quelle previste dal DPR n. 235/01 o da altre specifiche norme – viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 e con le procedure di cui alla citata Legge n. 689.

Art. 17 **Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, troveranno applicazione il D.P.R. n. 235/01, la L. n. 287/91, il R.D. 773/31 (T.U.L.P.S.) ed il relativo Regolamento (laddove non contrastanti col predetto D.P.R. n.235/01), nonché la normativa vigente nelle materie specifiche.